

**ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA CONCESSIONE DEI TRATTAMENTI IN DEROGA
NELLA REGIONE MOLISE – ANNO 2009**

1. PREMESSA

L'Accordo tra Governo e Regioni sugli Ammortizzatori Sociali del 12 febbraio 2009, ha previsto lo stanziamento di 8 miliardi di euro da destinare nel biennio 2009-2010 ad azioni di sostegno al reddito e di politica attiva del lavoro; lo Stato mobilita risorse nazionali per 5.350 milioni di euro, mentre l'obiettivo per il contributo regionale è pari a 2.650 milioni di euro, a valere sui programmi regionali FSE. In particolare, al punto 2) ha stabilito che: *con riferimento ai lavoratori destinati al trattamento in deroga ai sensi dell'art. 19, comma 8, del D.L. 185/2008, convertito con modificazioni dalla Legge n. 2 del 2009, il contributo nazionale sarà impiegato per il pagamento dei contributi figurativi e per la parte maggioritaria del sostegno al reddito. Il contributo regionale sarà impiegato per azioni combinate di politica attiva e di completamento del sostegno al reddito.*

Con la sottoscrizione del **Verbale di Accordo tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e la Regione Molise - Assessorato al Lavoro in data 16 aprile 2009**, in applicazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 36, della Legge n. 22 dicembre 2008 (cd. Legge Finanziaria 2009) e dell'Accordo Stato-Regioni di cui sopra, è stato disposto al punto 1) del medesimo Verbale che: *nell'ambito della prima ripartizione di risorse, vengono destinati 7 milioni di euro a valere su fondi nazionali per la concessione o per la proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di Cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori subordinati a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati.* In particolare, il punto 1) decreta che: *a valere sui fondi nazionali viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.* Il successivo punto 2) stabilisce che: *fermo restando il sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore calcolato secondo la vigente normativa, il trattamento di cui al punto precedente è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito. Il predetto contributo viene posto a carico del FSE – POR.*

In data **12 giugno 2009** viene stipulato l'Accordo Quadro tra la Regione Molise e le Parti Sociali per la concessione degli Ammortizzatori sociali in deroga – 2009, nel quale si definiscono i criteri per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'Accordo tra Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e la Regione Molise del 16 aprile 2009, e si individua nel Tavolo di concertazione ammortizzatori sociali in deroga il luogo di condivisione e monitoraggio degli interventi posti in essere attraverso la pubblicazione sul BURM di apposite Istruzioni operative per la concessione dei trattamenti in deroga nella Regione Molise.

Con Decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 46449 del 7 luglio 2009, vengono assegnati alla Regione Molise 7 milioni di euro per la concessione dei trattamenti in deroga di cui sopra.

In data **7 agosto 2009** – dando seguito a quanto stabilito al punto 3) dell'Accordo tra Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e la Regione Molise del 16 aprile 2009 – è stata sottoscritta la **Convenzione tra INPS – Direzione Regionale e Regione Molise** –

Assessorato al Lavoro, avente ad oggetto la regolazione delle modalità attuative, gestionali e i flussi informativi relativi agli AA.SS. in deroga, con la finalità di salvaguardare la regolare erogazione del sostegno al reddito del lavoratore. In particolare si definiscono le modalità organizzative gestionali e tecniche al fine di assicurare l'erogazione da parte INPS dei seguenti servizi:

- Erogazione dei trattamenti in deroga ai lavoratori, comprensivi dell'indennità di partecipazione a un percorso di politica attiva
- Rendicontazione della relativa spesa, a valere sulle singole fonti di finanziamento
- Monitoraggio della spesa
- Accesso alla banca dati INPS dei percettori di trattamento di sostegno al reddito (art. 19, comma 4, Legge 2/2009)

In data **19 agosto 2009** è stata pubblicata sul BURM n. 19 la Delibera di Giunta regionale n. 889 del 7 agosto 2009 intitolata "*POR-FSE 2007/2013 – Pacchetto Ammortizzatori: programma di interventi di politica attiva e di sostegno al reddito ed alle competenze – Approvazione del Programma denominato: Lifelong Learning Programme – LLP – Programma di politiche di tutela attiva dell'occupazione*".

In data **13 ottobre 2009** il **Tavolo di concertazione ammortizzatori sociali in deroga** riconosciuto quale luogo di condivisione degli interventi attuativi dell'Accordo Quadro tra Regione Molise e Parti Sociali per la concessione dei trattamenti in deroga del 12 giugno 2009, ha:

- Effettuato il monitoraggio tecnico funzionale alla verifica dei flussi finanziari riferiti alla concessione dei trattamenti in deroga per l'annualità 2009, rilevando un residuo di spesa per l'ammontare di **1.405.857,77 Euro**, e stabilendone l'integrazione con le risorse ministeriali di cui sopra (**7 milioni di Euro**) e la quota a valere sulle risorse del FSE – POR (**1.400.000,00 Euro**), per un totale di risorse finanziarie disponibili per l'annualità 2009 pari a **9.805.857,77 Euro**.
- Condiviso e deliberato sulla necessità di pubblicare sul BURM nuove *Istruzioni operative per la concessione dei trattamenti in deroga* secondo i criteri e le modalità stabilite nell'Accordo Stato-Regioni del 12 febbraio 2009 e recepite dall'Accordo Quadro tra Regione Molise e Parti Sociali per la concessione dei trattamenti in deroga del 12 giugno 2009, tenuto conto delle modalità attuative contenute nella Convenzione INPS – Regione Molise del 7 agosto 2009 di cui sopra.

2. DESTINATARI DEI TRATTAMENTI DI CIG, DI MOBILITA' E DI DISOCCUPAZIONE SPECIALE IN DEROGA

a) Gli interventi di concessione di CIG saranno erogati, per periodi differenziati, in favore:

- 1) **dei dipendenti** (operai, impiegati, intermedi, quadri, apprendisti, lavoratori a tempo determinato, somministrati, soci lavoratori di cooperative di produzione) **delle imprese di tutti i settori escluso quello dell'edilizia** che non rientrano nella disciplina di cui all'art. 12, commi 1 e 2 della legge 223/91, fino a 15 dipendenti, nonché delle imprese industriali dei medesimi settori ubicate nella Regione Molise con più di 15 dipendenti in condizioni di non poter usufruire degli ammortizzatori sociali secondo quanto disposto dalla normativa vigente, per la **durata massima di 12 mesi**;
- 2) **dei dipendenti** (operai, impiegati, intermedi, quadri, apprendisti, lavoratori a tempo determinato, somministrati, soci lavoratori di cooperative di produzione) **delle imprese di cui al punto precedente riconducibili ai settori dei servizi** (incluse le cooperative di

servizi), del **commercio** e del **turismo** fino a 50 dipendenti, per la **durata massima di 6 mesi**;

- 3) **degli apprendisti, dei lavoratori a tempo determinato e somministrati delle imprese ubicate nella Regione Molise che abbiano attivato procedure di cassa integrazione secondo la normativa ordinaria**, per la durata massima di 12 mesi nel caso di cui al precedente *punto 1)*, e di massimo 6 mesi nel caso di cui al precedente *punto 2)*.

➤ *Gli interventi di CIG in deroga verranno autorizzati previo utilizzo da parte delle imprese, di tutti gli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell'attività lavorativa.*

b) Gli interventi di proroga di CIG in deroga saranno conferiti:

- 1) Per **periodi non superiori ai 12 mesi** per i dipendenti delle aziende di cui al precedente *punto 1)*, *lettera a)* – qualora abbiano già usufruito dei 12 mesi di concessione – con la riduzione dei trattamenti nella misura (cfr. Circolare INPS n. 57 del 13 marzo 2007):
- del 10% nel caso di prima proroga
 - del 30% nel caso di seconda proroga
 - del 40% nel caso di proroghe successive
- 2) Per **periodi non superiori ai 6 mesi** per i dipendenti delle aziende di cui al precedente *punto 2)*, *lettera a)*, fino al raggiungimento del periodo massimo di 12 mesi di concessione del trattamento in deroga, e pertanto esenti dalle percentuali di riduzione.

c) Gli interventi di Mobilità e di disoccupazione speciale in deroga, saranno concessi alle seguenti tipologie di lavoratori residenti nella Regione Molise, per periodi differenziati, così come da successivo elenco (con riferimento all'anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività e infortuni", come da articolo 16, comma 1, della legge 223/91):

- 1) Ai **lavoratori con contratto a tempo indeterminato licenziati a partire dal 1° gennaio 2009** dalle aziende di tutti i settori **escluso quello dell'edilizia** e iscritti alle liste di Mobilità non indennizzata ai sensi della Legge 236/93, che non possono beneficiare di altri ammortizzatori, **saranno concessi 8 mesi di mobilità in deroga.**
- 2) Ai lavoratori con contratto a **tempo indeterminato licenziati dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008** dalle aziende di tutti i settori **escluso quello dell'edilizia** e iscritti alle liste di Mobilità non indennizzata ai sensi della Legge 236/93, **con DS ordinaria scaduta/in scadenza nel 2009, saranno concessi 8 mesi di mobilità in deroga.**
- 3) Ai **lavoratori che hanno la scadenza di mobilità ordinaria nel 2009, saranno concessi 8 mesi di mobilità in deroga**
- 4) Ai **lavoratori a tempo determinato con contratto di lavoro scaduto a partire dal 1° gennaio 2009** e svolto presso aziende di tutti i settori (escluso quello dell'edilizia), che non possono beneficiare di altri ammortizzatori, **saranno concessi 8 mesi di mobilità in deroga.**
- 5) Ai **lavoratori a tempo determinato con contratto scaduto dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008** e svolto presso aziende di tutti i settori (escluso quello dell'edilizia), con DS ordinaria scaduta/in scadenza nel corso nel 2009, **saranno concessi 8 mesi di mobilità in deroga.**

- 6) Ai **lavoratori in somministrazione** con scadenza dell'ultima missione – presso aziende di tutti i settori (escluso quello dell'edilizia) – **a partire dal 1° gennaio 2009**, (con anzianità aziendale maturata presso l'Agenzia somministratrice, nell'arco degli ultimi due anni), e che non possono beneficiare di altri ammortizzatori, **saranno concessi 8 mesi di mobilità in deroga**.
- 7) Ai **lavoratori che hanno già usufruito del trattamento di mobilità in deroga con scadenza 2009** (provenienti dalla **Mobilità ordinaria ex Legge 223/91 e Mobilità non indennizzata ex Legge 236/93**), ai quali (previa verifica dell'estratto contributivo realizzato dall'INPS) mancano **cinque anni** al raggiungimento dei requisiti pensionistici di vecchiaia o anzianità con riferimento alla normativa vigente, **sarà concessa una indennità di mobilità di massimo 12 mesi**.
- 8) Ai **lavoratori che hanno la Mobilità in deroga in scadenza nel 2009**, saranno concessi **8 mesi di Mobilità in deroga**.
- 9) Ai **lavoratori dell'edilizia a cui scadono nel 2009 i trattamenti previdenziali della disoccupazione speciale per l'edilizia** come da art. 11, c.2, Legge 223/91, sarà prevista la concessione in deroga alla vigente normativa, anche senza soluzione di continuità, del trattamento di disoccupazione speciale per **3 mesi**.
- 10) Ai **lavoratori assunti con la qualifica di apprendista, in servizio alla data del 29 novembre 2008 e licenziati nel corso del 2009** (con almeno tre mesi di servizio presso l'azienda che ha proceduto al licenziamento), in caso di mancato intervento integrativo dell'Ente Bilaterale così come previsto dalla contrattazione collettiva, **sarà concesso un trattamento di Mobilità in deroga per la durata massima di 90 giorni**.

Ai lavoratori target di cui ai *punti 7 e 8, lettera c*), per i quali si tratta di proroga del trattamento di Mobilità in deroga, si applicano le riduzioni di trattamento di cui all'art. 19, comma 9, Legge 2/2009 (cfr. Circolare INPS n. 57 del 13 marzo 2007).

Pertanto, trascorsi 12 mesi anche non continuativi di erogazione dei trattamenti per ogni singolo lavoratore, vengono applicate le riduzioni del trattamento nella misura:

- del 10% nel caso di prima proroga
- del 30% nel caso di seconda proroga
- del 40% nel caso di proroghe successive

3. LIMITI DI SPESA E VERIFICA DEI FLUSSI FINANZIARI

Le prestazioni di CIG e di Mobilità in deroga, potranno essere erogate nel limite complessivo di spesa pari a circa **9.800.000,00 Euro**.

Tale somma è comprensiva degli importi erogati a titolo di assegno al nucleo familiare e del valore corrispondente alla contribuzione figurativa.

Resta fermo il principio di accoglimento delle domande secondo l'ordine di ricevimento e sino a capienza della somma di cui sopra.

Viene fissata al **10 dicembre 2009** la data di verifica dei flussi finanziari.

A seguito di tale riscontro, funzionale alla quantificazione delle somme spese e residuali, il **Tavolo di concertazione ammortizzatori sociali in deroga**, deciderà in merito:

- alla destinazione delle risorse eccedenti;

- alla eventuale individuazione di ulteriori settori di riconosciuta crisi ai quali destinare i trattamenti in deroga, anche alla stregua dei provvedimenti governativi collegati alla Legge 2/2009 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CIG E DI MOBILITA' IN DEROGA

Le aziende e i lavoratori di cui alle *lettere a), b) e c)* del *paragrafo 2*, possono presentare domanda di concessione/proroga dei relativi trattamenti in deroga, a partire dalla data di pubblicazione delle presenti ***Istruzioni operative*** sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise e fino al 31 dicembre 2009.

In particolare, i destinatari della CIG in deroga potranno presentare domanda di concessione con riferimento alle sospensioni aventi decorrenza dal 1° novembre 2009 al 31 dicembre 2009.

5. INCOMPATIBILITA'

L'erogazione del trattamento di CIG e Mobilità in deroga è incompatibile con ogni trattamento previdenziale o assistenziale connesso alla sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, anche se con onere a carico di Ente diverso dall'INPS.

6. LA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA

6.1 Le procedure di attivazione per la concessione della CIG in deroga

L'avvio delle procedure di concessione della CIG in deroga è a carico delle imprese operanti nella Regione Molise e rientranti nelle fattispecie di cui ai *punti 1), 2) e 3), lettera a)* del *paragrafo 2*, ovvero:

- **imprese di tutti i settori escluso quello dell'edilizia** che non rientrano nella disciplina di cui all'art. 12, commi 1 e 2 della legge 223/91, fino a 15 dipendenti, nonché imprese industriali dei medesimi settori ubicate nella Regione Molise con più di 15 dipendenti, in condizioni di non poter usufruire degli ammortizzatori sociali secondo quanto disposto dalla normativa vigente
- **imprese dei settori dei servizi** (incluse le cooperative di servizi), del **commercio** e del **turismo** fino a 50 dipendenti;
- **imprese ubicate nella Regione Molise che abbiano attivato procedure di cassa integrazione secondo la normativa ordinaria, con esclusivo riferimento alla richiesta di CIG in deroga a favore degli apprendisti, dei lavoratori a tempo determinato e dei somministrati (di concerto con l'Agenzia somministratrice), per periodi differenziati così come specificato al punto 3, lettera a) del paragrafo 2.**

L'iter procedurale si espleta attraverso le seguenti fasi¹:

- L'impresa che intende richiedere l'intervento di integrazione salariale in deroga, ne dà tempestiva comunicazione alle rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.) o, in mancanza

¹ Cfr. DPR 218/2000.

di queste, alle OO.SS. di categoria dei lavoratori comparativamente più rappresentative operanti nella provincia.

- Entro tre giorni dalla comunicazione alle OO.SS., le aziende o gli organismi rappresentativi dei lavoratori presentano la domanda di esame congiunto della situazione aziendale alla Regione Molise – Direzione Generale III[^] – *Lavoro, Formazione Professionale, Promozione e Tutela Sociale, Servizio Promozione e Tutela dell’Occupazione e Politiche del Lavoro* (Via Toscana, 51 – 86100 Campobasso), anche a mezzo Fax al numero 0874.424369.
- Costituisce oggetto dell’esame congiunto:
 - il programma che l’impresa intende attuare, comprensivo della durata e del numero dei lavoratori interessati alla sospensione;
 - le misure previste per la gestione di eventuali eccedenze di personale;
 - i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere;
 - le modalità della rotazione tra i lavoratori sospesi e le ragioni tecnico-organizzative della mancata adozione di meccanismi di rotazione;
 - lo stato di attuazione del piano di risanamento nei casi di proroga.
- La procedura di consultazione si esaurisce entro 25 giorni dalla data di richiesta di esame congiunto (entro 10 giorni per le aziende fino a 50 dipendenti).
- Esperita la procedura di esame congiunto, le aziende presenteranno istanza di concessione del trattamento di integrazione salariale – con pagamento diretto – entro 20 giorni dalla data di inizio della sospensione alla Direzione Regionale del Lavoro attraverso l’apposito modello “**CIG deroga**” (*Allegato 1*) allegando il relativo verbale.
- La Direzione Regionale del Lavoro, in coerenza con l’accordo governativo e secondo le modalità previste nelle presenti *Istruzioni operative* nonché in riferimento al *Protocollo di intesa fra la Regione Molise e le Parti sociali* definito presso la medesima regione in data 12.06.2009, approverà il trattamento di CIG in deroga e trasmetterà il provvedimento autorizzatorio alla Regione Molise – Direzione Generale III – Servizio Politiche Attive per il Lavoro e l’Occupazione (cigderoga@mail.regione.molise.it).
- La Regione Molise – Direzione Generale III – Servizio Politiche Attive per il Lavoro e l’Occupazione provvederà a trasmettere in via telematica all’INPS il provvedimento autorizzatorio, il **Modello “SR100_IG15 Deroga”** (*Allegato 2*) e il Verbale di esame congiunto; contestualmente provvederà ad inviare ai CPI territorialmente competenti il **“Quadro D” del modello “CIG deroga”** (*Allegato 1*) contenente i nominativi dei lavoratori interessati da procedure di CIG in deroga, (CPI di Isernia: deroghe.is@provincia.isernia.it – CPI di Campobasso: deroghe.cb@provincia.campobasso.it – CPI di Termoli: deroghe.te@provincia.campobasso.it).
- Le imprese beneficiarie invieranno **in via telematica mensilmente (entro il 10 del mese successivo a quello di riferimento)** il modello “**SR41**” (allegato 3) all’INPS secondo la procedura resa disponibile dall’Istituto all’indirizzo www.inps.it; e il modello “**Quadro Mensile a consuntivo**” (*Allegato 4*) alla DRL (all’indirizzo DRL-molise@lavoro.gov.it) e ad Italia Lavoro S.p.A. (all’indirizzo molisederoghe@italialavoro.it), al fine di verificare l’effettivo utilizzo dell’ammortizzatore sociale concesso.
- La Regione Molise, la DRL e Italia Lavoro S.p.A., sulla base dei dati economici forniti dalla Direzione Regionale INPS, sinergicamente effettueranno il monitoraggio della spesa.

6.2 Termini

Le imprese di cui alla *lettere a) e b)* del *paragrafo 2*, possono presentare domanda di concessione/proroga dei trattamenti in deroga, a partire dalla data di pubblicazione delle presenti **Istruzioni operative** sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise e fino al 31 dicembre 2009, con riferimento alle sospensioni aventi decorrenza dal 1° novembre 2009 e fino al 31 dicembre 2009.

Il **“Quadro Mensile a consuntivo”** (*Allegato 4*) va inviato anche nei casi in cui non si usufruisca dell'integrazione salariale nel corso del mese, in quanto va comunque segnalato anche il mancato utilizzo del trattamento di CIG richiesto.

L'autorizzazione alla CIG in deroga riguarda il periodo richiesto e l'insieme dell'impresa. Non è ammessa una nuova domanda per periodi già richiesti (autorizzati o meno). La scelta dei lavoratori da collocare in CIG deve avvenire, per ciascun periodo settimanale, all'interno dei limiti massimi numerici autorizzati in seguito alla domanda presentata.

6.3 Requisiti dei lavoratori e delle lavoratrici

Sono ammessi al trattamento di integrazione salariale in deroga i dipendenti delle citate imprese che:

- abbiano qualifica di operai, impiegati, intermedi e quadri (compresi gli apprendisti, i lavoratori a tempo determinato e i somministrati);
- abbiano maturato alle dipendenze dell'impresa che procede alla sospensione un'anzianità di servizio di almeno 90 giorni.

6.4 Modulistica

La modulistica è disponibile ai seguenti indirizzi:

- www.agenziamoliselavoro.it, nel link dedicato **Trattamenti in deroga**
- www.regione.molise.it **Trattamenti in deroga**

La domanda di Cassa Integrazione Guadagni deve essere redatta, a cura dell'impresa, in bollo (€14,62), compilando il modello **“CIG deroga”** (*Allegato 1*).

La domanda va redatta riportando i dati richiesti negli spazi evidenziati, compresi i quadri “A”, “B”, “C” e “D” disposti su diversi e successivi fogli di lavoro.

Il *file* Excel compilato va trasmesso alla Direzione Regionale del Lavoro via *mail* all'indirizzo DRL-molise@lavoro.gov.it con un messaggio avente come oggetto: **Domanda di CIG in deroga - [Ragione Sociale Ditta]**, contenente un breve testo di accompagnamento dove sia indicato l'indirizzo dell'unità locale per cui si richiede l'integrazione salariale e specificato il periodo e il numero di ore richiesti. Dalla casella di posta elettronica della DRL verrà inviato in automatico un messaggio di risposta a conferma dell'avvenuta ricezione della *mail*, contenente l'assegnazione di un numero di protocollo e la data di assegnazione.

Successivamente all'invio telematico di cui sopra, la domanda compilata, completa dei quadri allegati sopra citati e con il numero e la data di protocollo, va stampata e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, ed inviata, previa l'apposizione della marca da bollo di €14,62, per posta, o consegnata a mano, alla Direzione Regionale del Lavoro all'indirizzo Via XXIV Maggio, 197 - 86100 Campobasso.

Alla domanda va allegata la stampa della *e-mail* con il *file* Excel inviata alla DRL con le modalità di cui sopra. Ai fini della concessione della prestazione e del calcolo della scadenza prevista dall'art. 7 della L. 164/1975, fa fede la data di invio telematico della domanda, a condizione che la spedizione o la consegna della documentazione cartacea avvenga entro i sette giorni successivi a tale data; in caso di mancata consegna o di spedizione della documentazione cartacea nel termine suddetto, i termini decorrono dalla data postale di invio della domanda, completa dei documenti.

La suddetta documentazione deve essere integrata dai seguenti allegati (da fornire solo in formato cartaceo):

- a) copia della comunicazione di avvio della procedura sindacale e copia del verbale di esame congiunto;
- b) scheda relativa alle motivazioni della crisi, alle misure per il superamento della crisi stessa e al programma di gestione degli esuberi eventualmente previsti, allo stato di attuazione del piano di risanamento nei casi di proroga e dichiarazione di responsabilità sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa (*Allegato 6*);
- c) fotocopia della carta di identità, o altro documento di riconoscimento, del legale rappresentante dell'impresa che sottoscrive la domanda.

Per consentire all'INPS di procedere all'erogazione delle prestazioni autorizzate, le imprese invieranno i dati a consuntivo dell'effettivo utilizzo del trattamento di CIG dei propri dipendenti **in via telematica mensilmente (entro il 10 del mese successivo a quello di riferimento)** il modello "**SR41**" (allegato 3) all'INPS secondo la procedura resa disponibile dall'Istituto (accedere all'indirizzo www.inps.it, selezionare le voci "Servizi online> Aziende, consulenti e professionisti> Servizi per le aziende e i consulenti" e, previa immissione del proprio PIN, cliccare sul collegamento "CIG" e poi "CIG a pagamento diretto". I datori di lavoro privi di PIN potranno richiederlo alle sedi INPS provinciali di competenza. Essi potranno consultare nel sito anche il "Manuale" per l'utilizzo della procedura e, in caso di difficoltà tecniche o necessità di chiarimenti inerenti alle procedure telematiche, dovranno inviare le segnalazioni alla casella di posta elettronica sostegnoreddito.cigsm@inps.it. In caso di problemi tecnici della procedura telematica, tali da non consentire la trasmissione dei modelli "**SR41**" entro la data di scadenza prevista, si riterrà valida la data di segnalazione di intervento alla casella di posta elettronica sostegnoreddito.cigsm@inps.it).

Si sottolinea che il numero complessivo delle ore effettivamente fruite non può superare i rispettivi dati riportati in sede preventiva sul "*Quadro C*" della domanda di "**CIG deroga**", e che i nominativi dei lavoratori e delle lavoratrici non potranno essere diversi da quelli riportati nel modello "D" originario, né potrà essere modificato l'ordinamento degli stessi nel file "*Quadro mensile a consuntivo*" (*Allegato 4*) di cui sopra.

I dati contenuti nel modello "**SR41**" (*Allegato 3*), inviati entro lo stesso termine del giorno 10 del mese successivo, devono coincidere con quelli riportati nei modelli "**Quadri mensili a consuntivo**" trasmessi per via telematica alla DRL.

In caso di discordanza il pagamento sarà effettuato soltanto dopo le verifiche del caso e l'acquisizione della relativa documentazione aziendale da parte dell'INPS.

Tali modelli, debitamente compilati dall'azienda per ciascun lavoratore e firmati dall'interessato, dovranno riportare il timbro dell'azienda e la firma del titolare e/o del legale rappresentante. E' assolutamente indispensabile indicare la matricola dell'azienda.

Nel caso in cui il lavoratore abbia diritto all'assegno al nucleo familiare durante il periodo di CIG in deroga, l'azienda dovrà compilare l'apposito riquadro previsto nel modello "**SR41**", mentre il "Mod. ANF/DIP" (già in possesso dell'azienda) e la relativa documentazione devono essere conservati agli atti della Ditta.

In tutti i casi deve essere compilato il modello **Detrazione di Imposta** (*Allegato 8*) per ciascun lavoratore e consegnato all'INPS in aggiunta al modello "**SR41**".

Le imprese, per l'effettuazione degli adempimenti sopra previsti, possono avvalersi delle Associazioni di categoria cui aderiscono o conferiscono mandato, fornendone espressa dichiarazione nella domanda di CIG.

6.5 Erogazione della prestazione

Le domande saranno accolte in ordine cronologico, con riferimento alla data di trasmissione telematica delle stesse, o alla data di spedizione postale o consegna in caso di ritardo nell'invio della documentazione cartacea richiesta, secondo le modalità prima indicate, e nei limiti delle risorse assegnate.

Il pagamento dei periodi di CIG in deroga sarà effettuato dall'INPS direttamente ai lavoratori e alle lavoratrici aventi diritto. Il pagamento avverrà sulle coordinate bancarie indicate dai lavoratori e dalle lavoratrici aventi titolo sul modello “**SR41**” (*Allegato 3*); in mancanza di indicazione delle coordinate bancarie il pagamento avverrà mediante assegno circolare.

Si precisa che, in caso di richiesta di integrazione salariale in periodo coincidente con quello di normale godimento delle ferie, secondo i contratti collettivi vigenti ed applicati, dovrà essere resa dichiarazione dall'azienda che i lavoratori e le lavoratrici interessati non dispongono, per i periodi di sospensione indicati nella domanda, di giorni di ferie arretrate, avendo già interamente goduto quelle maturate nell'anno di riferimento precedente.

Si fa presente, che le imprese operanti nei settori interessati alla integrazione salariale straordinaria sono tenute a versare, durante l'utilizzo dei trattamenti in questione, e comunque non oltre il 31.12.2009, la contribuzione prevista dalle vigenti disposizioni in materia.

Al riguardo, il Ministero del Lavoro ha precisato che le imprese industriali fino a 15 dipendenti e le imprese artigiane, cui non si applicano i commi 1 e 2 dell'art. 12, della legge 223/1991, in caso di utilizzo della cassa integrazione straordinaria, sono obbligate solo al versamento del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 1, del decreto legge n. 86/1988, convertito con modificazioni dalla legge n. 160/1988, con esclusione, pertanto, dal versamento della contribuzione ordinaria.

Le imprese industriali con più di 15 dipendenti restano, invece, soggette alle ordinarie disposizioni in materia di obbligo contributivo per CIGS.

Ai fini delle procedure INPS, si richiama il messaggio n. 16336 del 21.6.2007 che detta ulteriori indicazioni per l'applicazione del DI n. 40975 del 22 maggio 2007, richiamando alcuni punti specifici come di seguito indicati:

1. Il requisito dell'art. 1, comma 9, Legge 223/91 (rispetto del limite dei 36 mesi nel quinquennio) non opera.
2. Il trattamento di CIGS è calcolato all'80% dell'ultima retribuzione ed è soggetto ai massimali mensili previsti dalla Legge 427/1980 (Cfr. circ. INPS 11/2009).
3. Sui trattamenti di proroga vanno applicate le percentuali di riduzione previste dalla legge finanziaria in vigore (Cfr. circ. INPS 57/2007).

7. INTERVENTI DI MOBILITA' E DI DISOCCUPAZIONE SPECIALE IN DEROGA

7.1 Le procedure di attivazione per la concessione della Mobilità e del trattamento di disoccupazione speciale in deroga.

- A. L'iter procedurale di concessione della Mobilità in deroga – la cui decorrenza è a partire dalla data di presentazione della domanda – a favore dei lavoratori residenti nella Regione Molise di cui alla *lettera c)*, del *paragrafo 2* (con esclusione del *punto 9*) si espleta attraverso le seguenti modalità:
- i lavoratori – in costanza dello stato di disoccupazione e che non possono beneficiare di altri ammortizzatori – possono presentare domanda di **concessione del trattamento in deroga**, direttamente alla competente sede INPS (compilando: *Allegato 6 – Modello DS21 Deroga; Allegato 8 – Detrazione di imposta; Allegato 7 – SR105 DID*) previa verifica dei requisiti di accesso presso il Centro per l'Impiego territorialmente competente; dalla verifica dei requisiti di accesso i lavoratori interessati hanno sette giorni lavorativi per presentare l'istanza di trattamento di mobilità in deroga alla competente sede Inps provinciale;
 - l'INPS, accertati i requisiti, provvederà ad erogare i trattamenti medesimi, dalla data di presentazione della domanda e contestualmente invierà il nominativo del lavoratore beneficiario al CPI territorialmente competente (CPI di Isernia: deroghe.is@provincia.isernia.it – CPI di Campobasso: deroghe.cb@provincia.campobasso.it – CPI di Termoli: deroghe.te@provincia.campobasso.it).
- Nel caso dei lavoratori di cui al *punto 6), lettera c)* del *paragrafo 2*, i Centri per l'Impiego procedono alla verifica dei pre-requisiti di accesso alla Mobilità in deroga, in coerenza con le circolari INPS.
 - Per i lavoratori di cui al *punto 7) lettera c)* del *paragrafo 2*, la verifica dei pre-requisiti di accesso alla Mobilità in deroga, verrà espletata attraverso i Centri Integrati per l'Impiego (INPS – CPI), attivati presso i Centri per l'Impiego.
 - Per i lavoratori di cui al *punto 10), lettera c)* del *paragrafo 2* (i cd. *apprendisti licenziati*), è necessario operare la seguente distinzione:
 - Gli apprendisti le cui domande di richiesta di apposito trattamento di sostegno al reddito sono in giacenza presso le sedi INPS (nel caso di mancato intervento integrativo da parte degli Enti Bilaterali), riceveranno direttamente dall'INPS il pagamento del trattamento in deroga per i periodi pregressi (per la durata massima di 90 giornate nell'intero periodo di vigenza del contratto di apprendista, ovvero per un numero minore di giornate, qualora il contratto sia scaduto prima della durata massima dell'indennità), a valere su risorse ministeriali non “sottoposte” al vincolo della politica proattiva;
 - Gli apprendisti che vengono licenziati nel periodo in corso di validità delle presenti Istruzioni operative, presenteranno domanda di trattamento in deroga presso le competenti sedi INPS provinciali attraverso l'apposito **Modello DS21 deroga** (*Allegato 6*). L'INPS, accertati i requisiti, provvederà ad erogare i trattamenti medesimi, dalla data di presentazione della domanda e contestualmente invierà il nominativo del lavoratore beneficiario al CPI

territorialmente competente (CPI di Isernia: deroghe.is@provincia.isernia.it – CPI di Campobasso: deroghe.cb@provincia.campobasso.it – CPI di Termoli: deroghe.te@provincia.campobasso.it).

- B. L'iter procedurale di concessione in deroga alla vigente normativa, anche senza soluzione di continuità, **del trattamento di disoccupazione speciale** (come da art. 7-ter, comma 5 della Legge n. 33 del 9 aprile 2009) per i lavoratori dell'edilizia di cui al *punto 9), lettera c)* del *paragrafo 2*, si espleta attraverso le seguenti modalità:
- i lavoratori interessati presentano apposita istanza di **trattamento di disoccupazione speciale** in deroga (compilando l'*Allegato 6 – Modello DS21 deroga*) direttamente alla competente sede INPS provinciale;
 - l'INPS, accertati i requisiti, provvederà ad erogare il trattamento medesimo.

7.2 Modulistica

La modulistica è disponibile ai seguenti indirizzi:

- www.agenziamoliselavoro.it, nel *link* dedicato **Trattamenti in deroga**
- www.regione.molise.it **Trattamenti in deroga**

7.3 Inserimento in programmi di riqualificazione professionale e/o percorsi di reimpiego.

Le presenti **Istruzioni operative** sono concepite al fine di:

- rendere il periodo di fruizione del trattamento in deroga, funzionale alla strutturazione di politiche e percorsi di reimpiego, che nel caso dei lavoratori di cui ai *lettera c)* del *paragrafo 2* (esclusi i lavoratori di cui al *punto 9, lettera c)*, del *paragrafo 2)* viene individuato nel *Modello di Servizio* strutturato attraverso l'*Azione di Sistema Welfare to Work per le politiche di re-impiego nella Regione Molise* e mutuato dall'esperienza della Programmazione ministeriale PARI. Pertanto, i lavoratori beneficiari dei trattamenti di Mobilità in deroga, saranno inseriti in programmi di riqualificazione professionale e/o percorsi di reimpiego, previa sottoscrizione del **Patto di Servizio** presso i Centri per l'Impiego regionali.
- strutturare – nel quadro generale delle strategie per il lavoro e l'occupazione in fase di crisi economica – interventi in grado di realizzare, attraverso l'acquisizione, l'aggiornamento e il rafforzamento delle competenze, il diritto all'apprendimento lungo l'arco della vita lavorativa dei target beneficiari dei trattamenti, così come sancito nel citato "*Lifelong Learning Programme – LLP – Programma di politiche di tutela attiva dell'occupazione*" pubblicato sul BURM n. 19 del **19 agosto 2009** (in coerenza con gli obiettivi ed interventi previsti a valere sul POR FSE 2007/2013 e della DGR n. 135 del 16 febbraio 2009, in merito alle misure da attivare per far fronte alla situazione di crisi occupazionale dei lavoratori e delle lavoratrici del Molise, nonché alle priorità individuate nell'Accordo Stato-Regione del 12 febbraio 2009)

Con particolare riferimento ai lavoratori beneficiari del trattamento di Mobilità in deroga inseriti in percorsi di ricollocazione lavorativa, si specifica quanto segue:

- si recepisce il messaggio INPS n. 033100 del 13 dicembre 2006 intitolato "Corresponsione anticipo dell'indennità di Mobilità", che richiama la corresponsione anticipata dell'indennità di mobilità, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge 23

luglio 1991, n. 223 e che consente la concessione dell'anticipazione della mobilità a favore dei lavoratori beneficiari dei trattamenti di Mobilità in deroga;

- il lavoratore in mobilità in deroga ha facoltà di svolgere attività di lavoro subordinato, a tempo parziale, ovvero a tempo determinato, mantenendo il diritto al beneficio del trattamento. Durante queste giornate di lavoro, nonché per quelle dei periodi di prova in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, i trattamenti e le indennità di mobilità in deroga sono sospesi. *Tali giornate non sono computate ai fini della determinazione del periodo di durata dei predetti trattamenti fino al raggiungimento di un numero di giornate pari a quello dei giorni complessivi di spettanza del trattamento* (Cfr. art. 8 c. 6 e 7, Legge 223/91).

7.4 Regime sanzionatorio

I lavoratori fruitori dei trattamenti in deroga, possono incorrere nella sanzione della decadenza dei medesimi trattamenti secondo quanto sancito dall'art. 1 - *quinquies* della legge 3 dicembre 2004 n. 291, nei casi in cui:

1. rifiutino di essere avviati ad un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequentino regolarmente per almeno l'80% della durata complessiva, fatte salve le assenze per causa di forza maggiore o per maternità;
2. non accettino l'offerta di un lavoro, anche a tempo determinato, proveniente, in modo formale e documentabile, da datori di lavoro privati, agenzie di lavoro o enti pubblici e che riguardino un'occupazione di livello retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello di provenienza;
3. rifiutino l'avviamento ad un percorso di reinserimento nel mercato del lavoro, anche ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 276/2003 e successive modificazioni (misure di incentivazione del raccordo pubblico e privato).

Le ipotesi sanzionatorie sopra indicate si applicano quando le attività lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione offerte al lavoratore, si svolgono in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla propria residenza o comunque raggiungibili in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.